

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 15 del 01.02.2011

L'anno duemilaundici, addì primo del mese di febbraio alle ore 10.30 negli Uffici ove ha sede legale l'Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all'oggetto

OGGETTO: Recepimento direttiva regionale in materia di collaborazioni coordinate e continuative di cui alla D.G.R. n. 1336 del 29 dicembre 2010; modifiche al Regolamento di cui all'allegato A della delibera 66 del 23 maggio 2007.

IL COMMISSARIO

Premesso che:

Con delibera n. 27-1336 del 29 dicembre 2010 la Giunta regionale, in attuazione degli artt. 9, comma 28, e 14, comma 7, del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha definito, tra l'altro, il limite massimo per i compensi relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa fissandolo in euro 40.000,00 quale importo lordo massimo annuo;

La medesima delibera estende espressamente il predetto limite di spesa agli Enti Strumentali ed alle Agenzie Regionali, con decorrenza dalla sua data di approvazione: 29 dicembre 2010;

Si rende pertanto necessario recepire il predetto limite quantitativo;

Con Delibera n. 28-1337 del 29 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha approvato una direttiva generale ai propri uffici per l'affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in attuazione dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D. Legs. 165/2001;

La medesima direttiva, pur non risultando direttamente applicabile all'A.Re.S.S., contiene elementi di novità e di forte impatto rispetto al vigente Regolamento dell'Agenzia per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a singoli professionisti ex art. 7, commi 6 e 6 bis decreto legislativo 165/2001, approvato con delibera 66 del 23 maggio 2007;

Le differenze più marcate sono rinvenibili nella regolamentazione dell'organo di valutazione dei candidati, nelle forme di pubblicità degli atti, nel divieto espresso di rinnovo dei contratti, nella esplicitazione delle modalità di determinazione del compenso;

Più in generale occorre adeguare il Regolamento dell'Agenzia alle modifiche legislative intervenute successivamente alla sua approvazione nell'intento di accrescere le garanzie che presiedono ad una obiettiva, efficace e trasparente azione amministrativa nell'affidamento di incarichi esterni, ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 165/2001;

L'obiettivo, nella proposta che segue, è raggiunto attraverso la modifica di tre articoli: l'1 (campo di applicazione – presupposti per il conferimento dell'incarico), il 2 (avvio del procedimento e avviso) e il 3 (procedura comparativa) e con l'introduzione di altrettanti nuovi articoli: il 5 bis (durata del contratto e determinazione del compenso), il 5 ter (pubblicità ed efficacia) e il 7 bis (invio alla Corte dei Conti);

Vista la proposta di modifica dell'art. 1 "Campo di applicazione – presupposti per il conferimento dell'incarico", qui di seguito riportata:

"L'A.Re.S.S. si avvale di incarichi esterni qualora, per particolari Progetti previsti nel proprio Piano di Attività e Spesa o relativi ad ulteriori specifici incarichi attribuiti alla medesima dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 10/98, siano necessarie professionalità specifiche non rinvenibili al suo interno per fare fronte ad esigenze non ordinarie ma richiedano una prestazione altamente qualificata in possesso di specifiche e provate competenze per un arco temporale definito. L'A.Re.S.S. valuta preventivamente la presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad attività, progetti o fasi di essi, previsti nel proprio Piano di Attività e Spesa o relativi ad ulteriori specifici incarichi attribuiti all'Agenzia dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 10/98;
- b) l'impossibilità oggettiva, accertata preliminarmente, di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata."

Vista la proposta di modifica dell'art. 2: "Avvio del procedimento e Avviso", qui di seguito riportata:

"Accertata l'inesistenza all'interno dell'Agenzia delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, il Direttore generale richiede all'ufficio personale la predisposizione di un Avviso nel quale sono contenuti i seguenti elementi:

1. la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con riferimento agli obiettivi dell'Agenzia;
2. le modalità di esecuzione dell'incarico ed il tipo di rapporto (collaborazione occasionale, coordinata e continuativa, collaborazione a progetto);
3. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
4. la durata dell'incarico ed il luogo dell'incarico;
5. il compenso previsto adeguatamente determinato in funzione della quantità e della qualità professionale richiesta, della eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri da parte del collaboratore. L'Avviso può ammettere la presentazione di offerte in ribasso rispetto al compenso proposto dall'Agenzia;
6. l'indicazione del Responsabile del procedimento;
7. il termine per la presentazione delle domande di regola non inferiore a 15 giorni; in caso di urgenza il medesimo può essere ridotto in misura comunque non inferiore a 7 giorni;
8. i criteri per l'effettuazione della comparazione;
9. il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
10. l'indicazione che non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.

L'Avviso è pubblicato sull'Albo pretorio virtuale e sul sito web dell'Agenzia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.);

Le domande dovranno comunque essere accompagnate da un dettagliato curriculum formativo e professionale."

Vista la proposta di modifica dell'art. 3: "Procedura comparativa" qui di seguito riportata:

"Gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione con comparazione dei curricula professionali dei candidati nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con gli stessi.

L'A.Re.S.S. procede alla valutazione dei curricula presentati attraverso una Commissione appositamente costituita da suoi rappresentanti eventualmente integrata da esperti esterni.

La Commissione valuta in termini comparativi i seguenti dati curriculari:

- qualificazione professionale: titolo di studio posseduto, eventuali titoli di studio successivi alla laurea, eventuali docente, pubblicazioni, collaborazioni svolte nella materia oggetto dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di attività relative ai Progetti o ai programmi da realizzare;
- eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività professionale;
- ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione se previsto dall'Avviso pubblico.

Della procedura di valutazione comparativa è redatto sintetico verbale da conservare agli atti della dell'Agenzia".

Vista la proposta di introduzione dell'art. 5 bis: "Durata del contratto e determinazione del compenso" qui di seguito riportata:

"Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Agenzia può prorogare la durata del contratto ove ravvisi un motivato interesse solo per completare i Progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

L'Agenzia provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione della attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità della attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.

Ai fini della quantificazione del compenso l'Agenda effettua una analisi di mercato, avvalendosi anche di tariffari professionali e di verifiche presso altre pubbliche amministrazioni. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguibile.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa presentazione di relazioni".

Vista la proposta di introduzione dell'art. 5 ter: "Pubblicità ed efficacia" qui di seguito riportata:
"L'avviso pubblico, di cui all'articolo 2, nonché l'esito della procedura comparativa, sono resi pubblici attraverso inserimento sul sito istituzionale dell'Agenda e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.P.).

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 244/2007 i contratti di collaborazione di cui alla presente disciplina sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito della Agenda".

Vista la proposta di introduzione dell'art. 7 bis "Invio alla Corte dei Conti" qui di seguito riportata:
"L'Agenda provvede ad inviare i provvedimenti di affidamento degli incarichi esterni di importo superiore ai 5.000,00 euro (al netto degli oneri fiscali) alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione, nei termini richiesti dalla Sezione stessa."

Rilevato che al fine di aumentare le garanzie che presidono ad una obiettiva, efficace e trasparente azione amministrativa appare opportuno aggiornare il Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a singoli professionisti ex art. 7, commi 6 e 6 bis decreto legislativo 165/2001, di cui all'allegato A alla delibera n. 66/2007, attraverso la modifica di tre suoi articoli: l'1 (Campo di applicazione – Presupposti per il conferimento dell'incarico), il 2 (Avvio del procedimento e Avviso), il 3 (Procedura comparativa) e con l'introduzione di altrettanti nuovi articoli: 5 bis (Durata del contratto e determinazione del compenso), 5 ter (Pubblicità ed efficacia) e 7 bis (Invio alla Corte dei Conti).

Rilevato altresì che occorre provvedere ad aggiornare il precitato Regolamento anche con riferimento agli aspetti meramente formali (richiami alla normativa in vigore) presenti nel titolo, nelle premesse e nel corpo del testo.

Tutto ciò premesso:

Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell'Agenda);

Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell'Agenda);

Vista la delibera n. 66 del 23 maggio 2007 che ha approvato il Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a singoli professionisti ex art. 7, commi 6 e 6 bis decreto legislativo 165/2001;

Ribadita le proposte di modifica degli articoli 2, 3 e 5 del medesimo Regolamento;

Vista la proposta di introduzione degli articoli 5bis, 5ter e 8.

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. Di recepire il vincolo di cui alla D.G.R. n. 1336 del 29 dicembre 2010 che fissa in 40.000,00 € l'importo lordo annuo massimo per i compensi relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

2. Di prendere atto che il predetto vincolo decorre dal 29 dicembre 2010, ossia dalla data di adozione della medesima Delibera Regionale;
3. Di disporre, per mezzo dei competenti uffici, la tempestiva verifica dei contratti stipulati successivamente al 29 dicembre 2010, così da evidenziare le eventuali difformità rispetto al limite in parola;
4. Di modificare ed integrare il Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a singoli professionisti ex art. 7, commi 6 e 6 bis decreto legislativo 165/2001, di cui all'allegato A alla delibera 66 del 23 maggio 2007, secondo la proposta contenuta in narrativa, per ciò che attiene agli articoli:
 - o 1 (Campo di applicazione – presupposti per il conferimento dell'incarico), articolo in sostituzione del preesistente,
 - o 2 (Avvio del procedimento e avviso), articolo in sostituzione del preesistente,
 - o 3 (Procedura comparativa), articolo in sostituzione del preesistente,
 - o 5bis (Durata del contratto e determinazione del compenso), articolo di nuova introduzione,
 - o 5 ter (Pubblicità ed efficacia), articolo di nuova introduzione,
 - o 7 bis (invio alla Corte dei Conti), articolo di nuova introduzione;
5. Di modificare, ove occorra, i richiami formali (richiami alla normativa in vigore) contenuti nel titolo, nelle premesse e nel corpo del testo del medesimo Regolamento .
6. Di adottare il testo coordinato del Regolamento per il ricorso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a singoli professionisti ex art. 7, commi 6 e 6 bis decreto legislativo 165/2001, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all'Albo pretorio virtuale sul sito Web dell'Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

OGGETTO: Recepimento direttiva regionale in materia di collaborazioni coordinate e continuative di cui alla D.G.R. n. 1336 del 29 dicembre 2010; modifiche al Regolamento di cui all'allegato A della delibera 66 del 23 maggio 2007.

Si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione:

1. e' posta in pubblicazione all'Albo virtuale dell'Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 07.02.2011 al 21.02.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li' 07.02.2011